

# Prestazioni a Sostegno del Reddito



 **ALDEPI**

**ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ITALIANI**



# Disoccupazione Involontaria



# Disoccupazione Involontaria

## Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I **lavoratori** hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, **disoccupazione involontaria**.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

L'art. 38 è uno dei cardini dell'idea di "Stato sociale" ("Welfare State", in inglese). Il sistema di sicurezza sociale prevede due canali di attuazione: l'assistenza e la previdenza.

## **PRESTAZIONI GARANTITE**

A seconda della Gestione di Iscrizione e del tipo di rapporto di lavoro prestato:

- 1) NASPI
  - 2) DIS COLL
  - 3) DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
-



# Disoccupazione Involontaria

## CAUSE E CONCETTO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

La disoccupazione si distingue tra volontaria, quando è espressa da individui che non sono disponibili a lavorare al salario di mercato, ma che troverebbero un impiego riducendo le richieste salariali, e involontaria, cioè relativa a lavoratori che, essendo in possesso dei requisiti per eseguire i compiti associati a un dato posto di lavoro, preferirebbero lavorare al salario corrente per quel posto, anziché restare disoccupati.

La disoccupazione involontaria è anche lo stato di mancanza di lavoro retribuito dovuto a cause non legate alla volontà del singolo che sta cercando lavoro. Rientrano in questa categoria sia la disoccupazione di chi è alla ricerca del primo posto di lavoro e sia di chi ha perduto il precedente impiego lavorativo.

I presupposti per l'accesso alle Prestazioni a Sostegno del Reddito – Naspi e Dis Coll – sono legate a entrambe le situazioni giuridiche

- 1) Stato di disoccupazione
  - 2) Involontarietà
-



# Disoccupazione Involontaria

❖ **Lo stato di disoccupazione** è presente in tutte le forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro (NASpl, DIS-COLL) che lo richiedono come requisito necessario. Lo status di disoccupato è un presupposto fondamentale per poter accedere alle forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro.

Il Decreto-Legge 4/2019 ha, reintrodotta l'istituto della conservazione dello stato di disoccupato.

Dal 30 marzo 2019 pertanto risultano in status di disoccupato le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  - sono lavoratori il cui reddito lordo da lavoro dipendente o autonomo rimane entro determinate soglie:
  - per il lavoro dipendente la soglia di reddito è pari a **€ 8.145 annui**,
  - nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a **€ 4.800 annui**.
-



# Disoccupazione Involontaria

Le persone in possesso dei suddetti requisiti sono in status di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato.

Status di disoccupato: a cosa serve

Lo status di disoccupato è un requisito necessario per accedere a:

- indennità di disoccupazione NASpl (vedi art. 3, comma 1, lettera a, D.Lgs 22/2015);
  - indennità di disoccupazione DIS-COLL (vedi art. 15, comma 2, lettera a, D.Lgs 22/2015);
  - iscrizione nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (vedi art. 8 della Legge 68 del 1999 così come modificata dal D.Lgs 151/2015).
-



# Disoccupazione Involontaria

## **Immediata disponibilità al lavoro (DID)**

Le dichiarazioni di immediata disponibilità possono essere sottoscritte sul portale dell'ANPAL, al Centro per l'Impiego e in fase di invio di domanda NASpl.

Infatti ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs 150/2015 la domanda di NASpl e DIS-COLL presentata dal lavoratore all'INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità.

I lavoratori possono inoltre dichiarare telematicamente la propria immediata disponibilità già dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento anche durante il periodo di preavviso. In questo caso i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".

## **Il patto di servizio personalizzato**

Per confermare lo stato occupazionale i lavoratori privi di occupazione devono contattare i Centri per l'Impiego entro 30 giorni (15 giorni in caso di ASpl, NASpl, DIS-COLL) dalla dichiarazione di immediata disponibilità. In mancanza di questa sarà lo stesso Centro per l'Impiego a contattare il lavoratore per la profilazione di cui sopra e per stipulare un patto di servizio personalizzato.

---



# Disoccupazione Involontaria

## ❖ Involontarietà

- **Licenziamento:** nell'ordinamento italiano sono previste tre diverse forme di licenziamento:
  - Il licenziamento per giusta causa;
  - Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  - Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ciò che distingue tra loro le tipologie di licenziamento è, innanzi tutto, la ragione che le determina. Mentre i primi due tipi (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) vengono comminati per ragioni inerenti alla condotta del lavoratore, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è adottato per motivi attinenti alla vita e alla salute aziendale.

---





# Disoccupazione Involontaria

- **Dimissioni per Giusta Causa:**

Specificamente, tra le causali di dimissioni per giusta causa individuate dai giudici vi sono:

- mancato o ritardato pagamento della [retribuzione](#)
  - omesso versamento dei [contributi](#) (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore)
  - comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente
  - pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore
  - c.d. [mobbing](#)
  - aver subito [molestie sessuali](#) nei luoghi di lavoro
  - modificazioni peggiorative delle [mansioni](#) lavorative
  - spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che vi siano "comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive" come richiesto dall'articolo 2103 del codice civile.
-



# Disoccupazione Involontaria

- **Dimissioni nel periodo tutelato di maternità:**

Lo sottolinea la circolare INPS 94/2015, che riguarda appunto la fruizione della NASpl.

Le dimissioni durante la maternità prevedono un iter diverso rispetto a quello della normale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (che si possono presentare utilizzando apposita procedura telematica). La lavoratrice che si dimette nel periodo tutelato dalla maternità, in base all'articolo 55 del dlgs 151/2001, deve far convalidare le dimissioni dalla direzione territoriale del lavoro competente. A questa convalida «è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». Quindi, solo dopo la convalida delle Dtl, le dimissioni diventeranno effettive e lei a quel punto potrà presentare la domanda di NASpl.

---



## **NASpi: indennità mensile di disoccupazione**

### **Cos'è**

**La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)** è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpi viene erogata su domanda dell'interessato.

### **A chi è rivolta**

La NASpi spetta ai **lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione**, compresi:

- apprendisti;
  - soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  - personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  - dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
-



## Non possono accedere alla prestazione:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  - operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  - lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  - lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  - lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpi.
-



## DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  - dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  - dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
-



L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpi in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione ([circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94](#)).

La NASpi è **corrisposta mensilmente** per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpi.

I periodi di fruizione della NASpi sono coperti da contribuzione figurativa ([circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94](#)).

---



# NASPI

Per i periodi coperti dall'indennità di disoccupazione Naspi, i **contributi figurativi si calcolano** dividendo la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni per il numero di settimane coperte da contributi, per poi moltiplicarla per il coefficiente 4,33.

Il limite di retribuzione sulla quale versare i contributi figurativi è pari a 1,4 volte l'importo mensile della Naspi per l'anno in corso (1.335,40€), ovvero a **1.869,66€**.

## QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpi è pari, per il 2020, ad Euro 1.227,55. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l'anno 2020, ad Euro 1.335,40.

---



L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

- **attività svolta in forma autonoma** che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161 – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpi, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpi;
-





- **nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato** che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
    - In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    - che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpi, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    - che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpi e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
-



- **se il titolare di due o più rapporti di lavoro** subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpi è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;
  - **rioccupazione con contratto di lavoro intermittente**, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.
-



# NASPI

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASpi è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

---



## Requisito contributivo

Sono necessarie almeno **13 settimane** di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  - i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  - i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
  - i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
-



Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

### Requisito lavorativo

Sono necessarie almeno **30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi** che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

---



## QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

L'art. 33 del DL Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di Naspi, in considerazione dell'emergenza da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, amplia i termini di decadenza della domanda da 68 a 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

---



## Naspi Com

**Tutte le variazioni, fatti e/o circostanze** che possano aver effetto sulla Naspi vanno **tempestivamente comunicate** in particolare:

- ❖ **Inizio di un'attività lavorativa** autonoma, attività di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o parasubordinato;
- ❖ **Espatrio** per ricerca di lavoro o altro motivo; **Congedo di maternità** obbligatorio; **Malattia** o ricovero;
- ❖ Presentazione della **domanda di pensione**;
- ❖ **Servizio civile** nazionale.

**N. B.** L'invio dei Naspi-com è subordinato all'invio della prestazione Naspi da parte del nostro patronato.

---



## LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (Incentivo all'autoimprenditorialità) Circ. n. 94 del 12/05/2015

il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero importo del trattamento:

- ❖ Come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma;
- ❖ Come incentivo all'avvio di impresa individuale;
- ❖ Come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata della Naspi a titolo di incentivo all'auto imprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

### LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS, pena la decadenza, **entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma**, la data di inizio attività decorre **dall'invio della comunicazione unica alla camera di commercio**.

Nel caso venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, l'indennità dovrà essere restituita per intero.

---





## COS'E' LA DIS-COLL?

E' una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In sostanza, dunque, si tratta di un **aiuto economico** che viene concesso ai **disoccupati** che lavoravano in regime c.d. di **co.co.co.** - pertanto iscritti alla **Gestione Separata** - e che hanno perso **involontariamente** il lavoro.

La misura è stata introdotta, in via sperimentale, dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e prorogata mediante successivi provvedimenti normativi fino al 2017. L'articolo 7 della **legge 22 maggio 2017, n. 81**, ha poi stabilizzato la prestazione, rendendola strutturale, e l'ha estesa ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.) e agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Il **decreto legge 3 settembre 2019, n. 101** (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) ha poi modificato il requisito di almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro a quest'ultimo prima richiesto per accedere alla DIS-COLL. In base a tale modifica, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire da settembre dello scorso anno, per fruire della prestazione DIS-COLL basta avere almeno l'**accredito contributivo di una mensilità** nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Pertanto la DIS-COLL può essere richiesta anche per gli **eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.**

---



## CHI PUO' RICHIEDERLA?

Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:

- **collaboratori coordinati e continuativi**, che hanno perso involontariamente l'occupazione;
- **collaboratori a progetto**, che hanno perso involontariamente l'occupazione;
- **assegnisti e dottorandi di ricerca** con borsa di studio.

Restano **esclusi** dalla misura:

- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori e sindaci;
- revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

## REQUISITI

Per fare la richiesta DIS-COLL occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  - stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  - avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso.
-



## EMERGENZA CORONAVIRUS ED ESTENSIONE DIS-COLL 2020

Il c.d. **decreto Agosto** (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la concessione di **2 mesi aggiuntivi** per le prestazioni DIS-COLL terminate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. In sostanza, i beneficiari dell'indennità che hanno terminato di usufruirne nel citato periodo hanno diritto ad un prolungamento della prestazione pari ad un bimestre.

Si tratta di una nuova estensione della prestazione che segue quella già introdotta dal decreto Rilancio, mantenendone caratteristiche e beneficiari. Sono esclusi dalla proroga i lavoratori che beneficiano delle indennità COVID-19. I due mesi aggiuntivi di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi decorrono dal giorno in cui è terminata la prestazione che aveva scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno, con un importo pari all'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Ai beneficiari spettano anche la contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare se aventi diritto.

---



## Segue: Emergenza Coronavirus

### **PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO**

Il dl Rilancio ha introdotto anche la promozione del lavoro agricolo per i percettori di DIS-COLL, come disciplinata dalla circolare Inps n. 76 del 23-06-2020. In base a quanto disposto, i titolari di trattamento di disoccupazione per i lavoratori co.co.co. possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza perdere del tutto o in parte l'indennità.

La rioccupazione con contratto di lavoro subordinato in corso di erogazione dell'indennità di disoccupazione non deve superare, tuttavia, il limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Si precisa che i 30 giorni vengono calcolati sulla base delle giornate di effettivo lavoro e non in base alla durata del contratto.

---



**Segue: Emergenza Coronavirus**

## **PROROGA SCADENZA DOMANDE DIS-COLL PER CORONAVIRUS**

In base a quanto previsto dal c.d. [decreto 'Cura Italia'](#) (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020), è stata prorogata la scadenza per presentare la domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L'Inps, attraverso il [messaggio n. 1286 del 20-03-2020](#), ha reso noto che per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il termine di presentazione della domanda è prorogato di **60 giorni**. Dunque il termine ordinario di 68 giorni per richiedere la DIS-COLL è ampliato a **128** giorni decorrenti dalla data di **cessazione involontaria** del rapporto lavorativo.

Per le richieste presentate dopo il termine ordinario di 68 giorni, l'indennità decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Inoltre, le domande respinte perchè presentate in ritardo, ossia oltre 68 giorni, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2020, saranno riesaminate d'ufficio. Saranno oggetto di riesame anche le prestazioni DIS-COLL decadute perchè non è stato comunicato il reddito annuo presunto, se l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione è stata intrapresa dal 1° gennaio 2020 in poi.

---



## IMPORTO E DURATA

L'Inps, attraverso la circolare n. 10 del 2-02-2020, ha reso noto l'importo massimo della prestazione in vigore dal 1° gennaio **2020**. In base a quanto indicato nel documento, l'indennità mensile non può superare, per il 2020, **1.335,40 euro**.

La DIS – COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l'ottavo giorno, oppure alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati. Per le richieste pervenute dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, l'indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purchè entro i termini di legge previsti.

L'indennità viene corrisposta ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso, per un periodo massimo di 6 mesi.

---



## COME SI CALCOLA

Il calcolo dell'importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito medio mensile del richiedente, che si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennità, relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di lavoro e all'anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

La prestazione viene calcolata tenendo conto di un valore limite, che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore a tale valore, o al 75% di quest'ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.

---



La circolare Inps n. 5 / 2019 ha chiarito che, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL 2020 è pari a 1.227,55 euro. Quindi, per quest'anno, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile del richiedente, se non supera l'importo di 1.227,55 euro, o al 75% di 1.227,44 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro, se il reddito mensile del richiedente è superiore a questo importo.

A partire dal 91° giorno di fruizione del beneficio, ossia dal quarto mese, l'indennità si riduce su base mensile del 3%. L'importo della misura si riduce, inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8mila euro per lavoro parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3mila euro netti (4mila euro lordi) per anno civile. Viene sospesa, invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente corrisposta per il restante periodo spettante.

---





## LA DOMANDA

La DIS-COLL viene concessa a domanda agli aventi diritto. Cosa significa? Che chi possiede i requisiti per beneficiare di questo aiuto economico deve richiederlo, presentando apposita domanda telematica all'Inps.

La domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), pertanto l'Inps provvede a trasmetterla all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) perchè il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Quest'ultimo, infatti, deve contattare il Centro per l'Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.

## COME VIENE EROGATA

### COME VIENE EROGATA

L'Inps provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario o postale;
  - accredito su libretto postale;
  - bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
-



## REVOCA

I beneficiari dell'indennità decadono dal beneficio se:

- perdono lo stato di disoccupazione;
  - intraprendono un'attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un'attività parasubordinata, senza comunicare all'Inps il reddito che presumono di trarne, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta DIS-COLL;
  - vengono assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  - diventano titolari di trattamenti pensionistici diretti;
  - acquisiscono il diritto all'assegno ordinario di invalidità, tranne se optano per l'indennità DIS-COLL;
  - non partecipano regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
  - non partecipano, senza giustificato motivo, alla terza convocazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, o alla seconda convocazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva o di attivazione e allo svolgimento di attività di pubblica utilità;
  - rifiutano un'offerta di lavoro congrua.
-